

**PROCEDURA APERTA PER IL SUBAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI LINEA A CARATTERE
MARGINALE DA PARTE DI AMA SPA
CIG 6937160587**

**ALLEGATO 3
CONTRATTO DI SERVIZIO
AMA / COMUNE DI L'AQUILA**



Bollo assolto
in modalità telematica
ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007, mediante
M.U.I. per l'importo di € 45,00

COMUNE DI L'AQUILA

OGGETTO: Contratto di servizio per l'esercizio del trasporto pubblico di persone e bagagli al seguito nel Comune di L'Aquila per l'annualità 2016.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, addì cinque del mese di ottobre nella sede comunale di L'Aquila.

Innanzi a me avv. Carlo Pirozzolo, Segretario Generale del Comune di L'Aquila

SONO COMPARSI I SIGNORI:

1) **Avv. Domenico de Nardis**, nato a L'Aquila (AQ) il 03.10.1962, Dirigente del Settore Avvocatura, Partecipate e Controllo CSA del Comune di L'Aquila, giusto decreto sindacale n. 99 del 25.07.2016 prot. n. 76348, ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 01.03.2013, nonché ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. c) del T.U.E.L. approvato con D. lgs. n. 267 del 18.08.2000. Il numero di CF del Comune è: 80002270660.

2) **Agostino Del Re** nato a L'Aquila il 10/12/1952 nella sua qualità di Amministratore Unico - nonché Legale rappresentante del Consiglio dell'Azienda della Mobilità Aquilana S.p.A., con sede in Località Campo di Pile - L'Aquila, codice fiscale e partita IVA 0150270666, iscritta nel Registro Imprese di L'Aquila al n. 5222/2000, di seguito denominata A.M.A

Detti intervenuti nella piena capacità giuridica e nella identità personale dei quali io Segretario sono personalmente certo e che, di accordo e con il mio consenso, trovandosi nelle condizioni volute dalla legge, rinunciano all'assistenza dei testimoni, con il presente atto convengono e stipulano quanto appresso.


PREMESSO:

- che con atto deliberativo n. 251 del 30.12.1999 del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art.



Bollo assolto
in modalità telematica
ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007, mediante
M.U.I. per l'importo di € 45,00

- 17 - commi 51 e seguenti - della legge 15.05.1997, n. 127, mediante scissione, è stato trasformato in Società per Azioni denominata "A.M.A. - S.p.A. - Azienda Mobilità Aquilana" il ramo trasporti dell'Azienda Speciale Servizi Municipalizzati del Comune di L'Aquila avente per oggetto sociale l'esercizio dell'autotrasporto pubblico urbano ed extraurbano di persone;
- che la richiamata A.M.A. S.p.A. esercita il servizio del trasporto pubblico di persone nell'ambito del territorio del Comune di L'Aquila per affidamento diretto, avendo il Comune di L'Aquila esercitato la facoltà prevista dal comma 7 dell'art. 20 della LR Abruzzo n. 152 del 23.12.1998, affidando direttamente all'A.M.A. S.p.A. i servizi di trasporto pubblico di persone nell'ambito del proprio territorio;
- che il Comune dell'Aquila ha affidato all'A.M.A. la gestione del T.P.L. con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 19.2.2000 e successivi rinnovi;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 31/08/2011 denominata "A.M.A. S.p.A. proposta contratto di servizio anno 2011 e piano di ristrutturazione dei servizi di T.P.L." è stata approvata la bozza del "contratto di servizio per l'esercizio del trasporto pubblico di persone e bagagli al seguito nel comune di L'Aquila". In data 16 novembre 2011 è stato sottoscritto il contratto di servizio con la società AMA spa. (Rep. n. 26650);
- che a seguito del sisma di aprile 2009 l'esercizio ha subito continue modifiche ed adattamenti, in conseguenza dei quali, al fine di garantire servizi minimi essenziali ai nuovi quartieri residenziali del progetto C.A.S.E., M.A.P., alle nuove sedi universitarie, ai nuovi insediamenti scolastici (M.U.S.P.) ed in generale ai nuovi poli attrattori di traffico determinatisi con il riassetto urbanistico della città;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30 aprile 2012 è stato prorogato il contratto di servizio per l'anno 2012 ed approvato il riposizionamento della società A.M.A. spa, avanzando alla Regione Abruzzo, in attuazione del disposto dell'art. 25 della L. 1/2012, la proposta di aggregazione di A.M.A. Spa



Bollo assolto
in modalità telematica
ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007, mediante
M.U.I. per l'importo di € 45,00

nella società che unisce le tre aziende di trasporto ARPA, Sangritana e GTM;

– che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30/04/2013 denominata “AMA spa - CTGS spa convenzione per il servizio di trasporto pubblico locale esercizio 2013” è stato disposto di proseguire fino al 31/12/2013 gli effetti del “contratto di servizio per l'esercizio del trasporto pubblico di persone e bagagli al seguito nel comune di L'Aquila”, sottoscritto con la società AMA spa in data 16/11/2011 (Rep. n. 26650);

– che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 20 novembre 2014 recante “A.M.A. S.p.A.

Contratto di servizio anno 2014. Servizio di Trasporto Pubblico Locale” si è stabilito di “*provvedere all'affidamento in house all'AMA spa, (...) del servizio pubblico locale di trasporto su gomma*” nonché approvare la relativa proposta di contratto di servizio come previsto dall'art. 42 del D. Lgs. 267/00.

– che il contratto di servizio è stato sottoscritto in data 03/12/2014 (Rep. n. 26874);

– che con deliberazione della Giunta Comunale n. 575 del 19/02/2014, è stata disposta “*la protezione ... al 31.12.2015*” del contratto di servizio Rep. n. 26874 del 03/12/2014;

– che con Deliberazione Del Consiglio Comunale n. 8 del 11.02.2016 è stato approvato il programma d'esercizio e il contratto di servizio per l'anno 2016;

CIO' PREMESSO:

da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1) Il Comune di L'Aquila, che di seguito sarà chiamato per brevità “Comune”, affida per l'anno 2016 (1 gennaio – 31 dicembre), all'Azienda Mobilità Aquilana (con possibilità di proroga di un anno agli stessi patti e condizioni) – A.M.A. S.p.A., che in seguito per brevità sarà chiamata A.M.A., la gestione delle autolinee di servizio di trasporto pubblico nell'intero territorio del Comune.




Bollo assolto
in modalità telematica
ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007, mediante
M.U.I. per l'importo di € 45,00

Art. 2) Le autolinee oggetto di affidamento di cui al precedente art. 1 sono precisamente determinate nel "Programma di esercizio", allegato al presente contratto. Detto programma di esercizio è relativo allo stato attuale e può essere oggetto di variazioni, le cui autorizzazioni seguiranno le seguenti metodologie:

1. L'A.M.A. è sin d'ora autorizzata a modificare orari ed itinerari, anche con la soppressione e nuova istituzione di linee, nell'ambito di una variazione del 5% dei chilometri posti a base del presente contratto, dandone semplice comunicazione al Comune con periodicità trimestrale a consuntivo. Si precisa che l'autorizzazione è valida sino a quando l'A.M.A. effettuerà, annualmente, la percorrenza in ambito comunale prevista nel programma d'esercizio di Km 3.420.102,4
2. Per variazioni superiori si seguirà l'iter dell'approvazione da parte della Giunta Comunale, con impegno di spesa per la compensazione dei maggiori/minori oneri.

Art. 3) L'A.M.A. è obbligata al rispetto dei principi del "controllo analogo" sulle Società Partecipate del Comune di L'Aquila" previsto nella Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 7/3/2013 e nelle precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 470/2010 e n. 134/2006.

La società si impegna inoltre al rispetto di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 427 del 16/09/2013 "DL 31.08.2013 n. 101 razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate. Atto di indirizzo rivolto alle in house del comune dell'Aquila in materia di mobilità del personale", nella deliberazione di Giunta Comunale n.480 del 23/10/2013 "Reclutamento e gestione del personale delle società partecipate. Atto di indirizzo", nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 24/08/2015 denominata "atto di indirizzo e controllo nei confronti delle società partecipare dal Comune di L'Aquila" e nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 24/08/2015 denominata "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di L'Aquila (art. 1, comma 612 della legge n. 190/2014 - Legge di stabilità 2015).



Bollo assolto
in modalità telematica
ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007, mediante
M.U.I. per l'importo di € 45,00

La società si impegna ad effettuare un programma di investimenti sul servizio, nel rispetto della normativa vigente, al fine di implementare e migliorare i servizi prestati.


Ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale nella società A.M.A., ai sensi del testo coordinato del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, titolo 2, art. 3 - lett. q, la stessa deve prevedere una riduzione delle spese di personale della medesima, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Art. 4) L'A.M.A., al fine di realizzare opportune economie di gestione e far fronte alle mutate necessità conseguenti al sisma del 2009, potrà svolgere il servizio di cui al presente contratto, applicando l'istituto del sub - affidamento per una consistenza non superiore al 30% del totale e previa autorizzazione del Comune, per un'entità di servizi che superi il 30% del totale. Detto affidamento dovrà avvenire a seguito dell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica.

Per i servizi gestiti in sub - affidamento, la responsabilità nei confronti del Comune per la regolarità dei servizi resta sempre in capo all'A.M.A.

Art. 5) L'A.M.A. può apportare, anche su richiesta del Comune, in relazione ad esigenze specifiche mirate al miglioramento dell'offerta e/o al soddisfacimento dell'esigenza dell'utenza, variazioni all'organizzazione dei servizi. Le variazioni di cui al precedente comma, che comportino riduzioni o aumenti entro il limite dell'5% della percorrenza complessiva, non determinano variazione dell'ammontare del corrispettivo di cui al successivo art. 7. Tutte le variazioni che comportano variazioni superiori alla percentuale del 5% devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

I servizi di trasporto aggiuntivi ed integrativi rispetto a quelli individuati all'art. 2 del presente contratto, inclusi istituzione di nuove linee, possono essere effettuati sempre su richiesta del Comune, purché siano previste le relative compensazioni a carico del Comune stesso, sulla base di un progetto tecnico-economico redatto dalla società.



Bollo assolto
in modalità telematica
ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007, mediante
M.U.I. per l'importo di € 45,00

Art. 6) Si farà luogo alla modificazione del presente contratto nei casi in cui, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili, sia necessario apportare sensibili variazioni al programma di esercizio e conseguentemente all'ammontare del corrispettivo, la cui misura spettante all'A.M.A. viene determinata in relazione all'entità delle diverse prestazioni richieste e con riferimento alla possibile modificazione del livello dei ricavi connessi alle variazioni.

Art. 7) Il Comune di L'Aquila si impegna a corrispondere all'A.M.A., quale corrispettivo per le prestazioni di cui agli artt. 1-2 ed in considerazione delle tariffe di cui all'art. 10 vigenti alla data della stipula, un importo massimo stabilito in euro 2.800.000,00 IVA inclusa, di cui € 2.272.410,36 quale corrispettivo in c/esercizio ed € 527.589,64 per i maggiori chilometri percorsi nel Comune dell'Aquila a seguito del sistema 2009. Nell'importo sono inclusi anche le variazioni fino al 5% del Km concordati. Sopra tale soglia, possono essere riconosciuti dalla Giunta Comunale ulteriori chilometri, adeguatamente documentati ed autorizzati solo con la relativa copertura finanziaria, al costo chilometrico massimo di 2,05 €/Km.

L'importo di € 2.272.410,36 del corrispettivo, anche nelle more del perfezionamento degli atti necessari, sarà erogato a seguito dell'emissione di fatturazione elettronica regolarmente accettata, di cui all'art. comma 209, della Legge n.244/2007("Legge Finanziaria 2008") entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento.

In caso di necessità da parte della società, il corrispettivo potrà essere erogato anche mediante pagamento delle mensilità maturate.

Elementi d'influenza per la revisione del corrispettivo di che trattasi, sono rappresentati da possibili revisioni tariffarie disposte dalla Regione Abruzzo in attuazione della legge 152/98, da possibili variazioni del corrispettivo in conto esercizio derivante dall'ex Fondo Nazionale Trasporti e da variazioni anomale dei costi legate all'andamento del mercato del lavoro e delle materie prime.



Bollo assolto
in modalità telematica
ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007, mediante
M.U.I. per l'importo di € 45,00

Il Comune si impegna altresì a liquidare alla Società i trasferimenti di risorse della Regione Abruzzo, per i servizi urbani di trasporto pubblico locale e per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore ai sensi della Legge Regionale n. 01/2011.

Art. 8) L'Ente affidante, per l'eventuale mancato rispetto degli obblighi di frequenza, regolarità e sicurezza del servizio, se dipendenti dalla gestione del servizio stesso, applica una penale di € 200,00 per ogni irregolarità rilevata, oltre alla decurtazione del corrispettivo delle eventuali minori percorrenze effettuate.

Il mancato rispetto degli impegni derivanti dalla corretta manutenzione e revisione dei mezzi (a carico della Società), nonché la loro non regolare pulizia sia interna che esterna, comporta una penale di € 200,00 per ogni mezzo e per ogni irregolarità riscontrata. La penale viene inflitta con lettera motivata del Dirigente, previa comunicazione alla società dei rilievi, con invito a produrre contro deduzioni entro 5 giorni.

Art. 9) Qualora il Comune richiedesse ad A.M.A. prestazioni aggiuntive o complementari al trasporto pubblico locale (servizi per disabili, servizi periodici diversi a richiesta della competente Autorità comunale, ecc.), le relative compensazioni economiche saranno individuate sulla base di un progetto tecnico-economico.

Art. 10) I servizi verranno svolti rispettando le misure tariffarie stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 26/07/2012 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 305 del 21/08/2015, approvate sulla base dei minimi tariffari indicati dalla Giunta Regionale nella Deliberazione n. 658 del 4/08/2015, tenuto conto dell'obiettivo di conseguire un rapporto minimo del 35% tra ricavi del traffico e costi operativi del servizio, al netto dei costi di infrastruttura (ai sensi dall'art. 19, comma 5, del Decreto Legislativo n. 422/1997).

L'A.M.A. si obbliga ad applicare le tariffe al pubblico, con le modalità stabilite ad iniziativa esclusiva dal Consiglio Comunale e nel rispetto della normativa regionale. Le tariffe verranno applicate a seguito di formale notifica da parte del Comune, il quale, in coincidenza di revisioni tariffarie, avrà cura d'interpellare



Bollo assolto
in modalità telematica
ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007, mediante
M.U.I. per l'importo di € 45,00

previamente l'A.M.A. al fine di concordare i tempi tecnici presumibili di applicazione e di determinare le eventuali conseguenti variazioni all'onere della convenzione.

Art. 11) Al fine di attuare un sistema di qualità relativo ai servizi di cui al presente contratto, i servizi stessi dovranno avere caratteristiche qualitative rispondenti alle seguenti prestazioni:

1) Puntualità

- 80% delle corse in orario in orario di punta
- 90% delle corse in orario di mobilità

(si considerano puntuali i passeggeri ai capilinea con una tolleranza -1' + 2' rispetto all'orario nominale)

- 2) età media dei veicoli
- non superiore ad anni 18

1) comfort

- n. viaggiatori/n. posti offerti non > di 1 per ciascuna linea

2) pulizia

- mezzi - giornaliera
- locali aperti al pubblico - giornaliera

3) affidabilità

- % di mancate partenze al capolinea e/o da rimessa e/o corse interrotte rispetto al programma 2% per cause imputabili all'A.M.A. (guasti dei mezzi, ritardi del personale, ecc.)
- tempo medio di ripristino dei servizi 20' (massimo 1 ora)
- 4) comunicazione all'utente
- n. fermate attrezzate per l'indicazione di orari,

percorsi, prezzi, modalità di uso - n. 250





Bollo assolto
in modalità telematica
ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007, mediante
M.U.I. per l'importo di € 45,00

- veicoli attrezzati con indicazione di linee 28; con indicazione di linee e percorsi n. 49
 - n. centri di servizio a disposizione dell'utente per informazioni sul servizio - n. 1
 - tempo medio di attesa per informazioni e per reclami via telefono - 20'
 - punti di vendita diretta ed indiretta dei titoli di viaggio n. 100
- 5) rispetto per l'ambiente
- n. veicoli conformi allo standard Euro 3 - n. 28
 - n. veicoli con carburante a basso tenore di zolfo - intero parco

Art. 12) Fermo restando gli standard qualitativi minimi di riferimento indicati nel precedente art. 11, P.A.M.A. è impegnata a pubblicare edizioni aggiornate della "Carta della Mobilità", individuando gli standard programmati nel tempo e migliorati progressivamente sulla base dello schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.12.1998, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2.2.1999. La "Carta della Mobilità" dovrà tenere conto, inoltre, delle indicazioni eventualmente fissate dalla Regione Abruzzo a termine dell'art. 5 - punto S - della L.R. Abruzzo 23.12.1998, n. 152.

Al Comune e alla Regione Abruzzo se richiesti e ritenuti utili; saranno forniti periodicamente:

- i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo delle condizioni che fanno parte del presente contratto;
- le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale, secondo apposite disposizioni date di volta in volta dal Comune stesso.
- le informazioni sull'avanzamento dei progetti aziendali per il miglioramento della qualità percepita.
- Ogni altro documento previsto dal "Corporate government" del Comune dell'Aquila



Bollo assolto
in modalità telematica
ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007, mediante
M.U.I. per l'importo di € 45,00

Art. 13) I servizi verranno assicurati rispettando gli orari e le fermate previsti dal programma di esercizio e garantendo la regolarità, la sicurezza e la qualità.

In particolare l'A.M.A. è impegnata al rispetto delle norme di cui al D.P.R. 753/80, successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14) Per soddisfare le finalità contenute nel presente contratto l'A.M.A. deve avere la disponibilità di personale aziendale qualificato e di materiale rotabile idoneo e sufficiente a garantire la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio.


Al personale in servizio l'A.M.A. è tenuta ad applicare:

- A) i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, in conformità alla normativa vigente sulle società partecipate e agli atti d'indirizzo deliberati dal socio unico;
- B) In caso di sciopero l'A.M.A. dovrà assicurare lo svolgimento dei servizi minimi essenziali, così come previsto dalla Legge 12.06.1990, n. 146 durante le fasce orarie aziendali stabilite d'intesa con le competenti Rappresentanze Sindacali.

Art. 15) In conformità a quanto disposto dall'art. 54, comma 8 del Regolamento Generale della Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune esonera la A.M.A., per tutta la durata del contratto, dal prestare cauzioni, trattandosi di una società in house a totale partecipazione pubblica, di notoria solidità.

Art. 16) Oltre a quanto prescritto all'art. 12 l'A.M.A. è tenuta a presentare al Comune la rendicontazione annuale di cui all'ultimo comma dell'art. 7 che deve comprendere:

- elenco consuntivo dei km. percorsi per linea;
- elenco degli automezzi utilizzati
- elenco numerico del personale utilizzato per i servizi
- ammontare degli introiti del traffico e complessivi



Bollo assolto
in modalità telematica
ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007, mediante
M.U.I. per l'importo di € 45,00

- numero passeggeri trasportati suddiviso, con tecniche ritenute appropriate, per linee e valori del rapporto viaggiatori Km/Posti Km
- rapporto Proventi del traffico/Costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura.

- Detto rendiconto è di norma contenuto, come appendice, al bilancio di ciascun esercizio.

Art. 17) L'A.M.A. si impegna a fornire tutti i dati fisici e finanziari riferiti al servizio oggetto del presente contratto al sistema informatico della Regione Abruzzo come previsto nella Legge regionale 23.12.1998, n. 152.

Art. 18) Il Comune potrà effettuare apposite verifiche direttamente o dando incarichi a soggetti specializzati, per accertare la veridicità dei dati dichiarati di cui al precedente art. 16. Ove non venga riscontrata la prescritta rispondenza tra i dati dichiarati e quelli verificati, il Comune può applicare una penale commisurata alla gravità del caso e comunque mai superiore al 1% del corrispettivo di cui al precedente art. 7.

Art. 19) Il Comune ha facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato, con conseguente risoluzione del presente contratto, in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi e di parte di essi, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico posto a base dell'affidamento.

L'A.M.A. incorre nella decadenza dell'affidamento, con conseguente risoluzione del presente contratto:

- 1) nel caso vengano meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi del D.M. 20.12.1991, n. 448 D.M. 28.04.2005, n.161 del Ministero dei Trasporti, D.Lgs 22.12.2000 n. 395 e ss.mm.ii.
- 2) Per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio.

Art. 20) Fermi restando gli effetti derivanti dalla revoca e dalla decadenza dall'affidamento dei servizi di cui all'art. 18, il Comune può far valere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:

- 1) inadempimento degli obblighi derivanti da Leggi nazionali e regionali, ovvero dalle clausole che

Bollo assolto
in modalità telematica
ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007, mediante
M.U.I. per l'importo di € 45,00

disciplinano l'intero contratto di servizio;

- 2) sub affidamento senza la preventiva autorizzazione del Comune, ove necessaria;
- 3) servizio non iniziato entro il termine previsto, oppure abbandonato o interrotto, ripetute e gravi irregolarità nell'effettuazione del servizio per cause non dipendenti da forza maggiore;
- 4) impossibilità di ripristinare il servizio con tutte le garanzie richieste, entro un congruo termine, e gravi e ripetute irregolarità di carattere amministrativo;
- 5) diverso affidamento del servizio in attuazione di norme di Legge.

La risoluzione del contratto prevista nei casi anzidetti, nonché nei casi di cui all'art. 18 non comporta alcuna indennizzo.

Art. 21) Il presente contratto sarà sottoposto a revisione, su richiesta di una delle parti contraenti, tramite stipula di appendici contrattuali:

- 1) nel caso di variazione delle tariffe
- 2) nel caso di modifiche dell'assetto infrastrutturale della rete
- 3) nei casi in cui il Comune ritenga opportuno effettuare modifiche sostanziali all'offerta di servizio.
- 4) In caso di cessione di quote di capitale ad altri soci privati o pubblici
- 5) In caso di accorpamento nella Tna, Società di Trasporto Unico Abruzzo

Art. 22) Le spese riguardanti il presente contratto sono a carico dell'A.M.A.

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile in materia di trasporto.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa ed è esente dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della Legge 8 giugno 1962, n. 604.



Bollo assolto
in modalità telematica
ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007, mediante
M.U.I. per l'importo di € 45,00

Art. 23) L'AMIA si impegna ad applicare la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. in caso di sub-affidamento dei servizi a terzi ai sensi dell'art. 4 del presente contratto.

Art. 24) Per l'attività oggetto del servizio, il Gestore e il Comune dell'Aquila assumeranno congiuntamente la qualifica d'incaricato del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e, come tale, potranno trattare i dati personali, ivi compresi quelli relativi alle risorse umane impiegate in A.M.A., per quanto necessario, allo svolgimento del servizio e alle attività di controllo analogo svolto dall'Ente, adottando tutte le misure previste dalla legge.

Art. 25) Il Gestore, alla scadenza del contratto o in caso di risoluzione dello stesso, avrà il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti al periodo della propria gestione.

Al termine dell'affidamento del servizio il Gestore dovrà collaborare con il Comune o il nuovo affidatario del servizio, al trasferimento della gestione e garantirà l'esecuzione del servizio anche in caso di risoluzione dello stesso, fino al momento in cui la gestione verrà svolta dal terzo subentrante.

Il Comune continuerà, fino al completo passaggio di consegne da parte della A.M.A. a riconoscere il corrispettivo stabilito nel presente contratto. Al presente atto si allegano, perché ne facciano parte integrante e sostanziale:

A - Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 11.02.2016, immediatamente eseguibile;

B - Programma di esercizio 2016 della soc. AMA prot.1693/15/ss.

E richiesto io, Segretario Generale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto redatto sotto il mio controllo mediante strumenti informatici su n. 14 pagine, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e




Bollo assolto
in modalità telematica
ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007, mediante
M.U.I. per l'importo di € 45,00

riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza mediante
l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa ai sensi dell'art. 52 bis della Legge n. 89/1913.

Il Dirigente

Avv. Domenico de Nardis



In presenza delle parti, Io, Ufficiale Rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma
digitale.

La Società

Dott. Luigi Pini Pal Re



Il Segretario Generale

Avv. Carlo Pirozzolo